

## CIRCOLARE IN MATERIA DI EDILIZIA SOSTENIBILE CONCERNENTE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Con il decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2022, n. 11-68 Leg. sono state approvate le **“Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”**, di seguito Regolamento, in origine approvate con il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg..

Le modifiche al Regolamento traducono in misure regolatorie concrete la strategia espressa nel Piano Energetico Ambientale Provinciale 2021-2030 di riduzione dei consumi energetici nel comparto edilizio, considerando che gli edifici pesano per il 42% dell'energia consumata nel Trentino e sono responsabili di circa il 40% delle emissioni legate all'energia. Al contempo, l'intervento sul Regolamento si rende necessario sia per l'allineamento a talune specifiche disposizioni regolate a scala nazionale dal decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, sia per il recepimento dell'art. 26 del decreto legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021 che stabilisce nuove disposizioni in materia di copertura da fonte rinnovabile del fabbisogno energetico degli edifici.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni è stabilita per le domande di permesso di costruire, segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni per opere libere, comunicazioni di inizio lavori asseverate, richieste di accertamento della conformità urbanistica presentate a partire dal 1° ottobre 2022. Fino al 30 settembre 2022 continuano quindi ad applicarsi le precedenti disposizioni, comprese quelle relative alla copertura da fonte rinnovabile, termica ed elettrica, precedentemente disciplinate dall'Allegato 3 al decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011. Nel dettaglio, fino al 30 settembre p.v., per gli edifici di nuova costruzione e per quelli esistenti soggetti a specifici interventi edilizi è necessario garantire una copertura del 50% da fonte rinnovabile del fabbisogno termico per la produzione dell'acqua calda sanitaria e del fabbisogno complessivo per il riscaldamento invernale, raffrescamento estivo e produzione dell'acqua calda sanitaria. Parallelamente, rimane obbligatoria per i suddetti edifici l'installazione di impianti per la produzione dell'energia elettrica alimentati da energia rinnovabile, con potenza minima calcolata secondo le indicazioni del d.lgs. 28/2011 ( $P=S/50$  dove S corrisponde alla superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno).

In materia di blower door test, i nuovi limiti di penalizzazione dell'indice  $n_{50}$  individuati dalla Tabella 12 dell'Allegato A per le ristrutturazioni di primo livello e gli ampliamenti, validi a far data dal primo gennaio 2019, si applicano anche ai lavori già in corso d'opera (pertanto anche alle richieste di titolo abilitativo/comunicazioni di lavori presentate anteriormente al 1° ottobre 2022). Tali limiti, più flessibili rispetto ai precedenti, sono stati definiti nell'ottica di facilitare il rispetto delle prescrizioni in materia di blower door test in caso di intervento su edificio esistente, laddove può risultare particolarmente difficoltoso il raggiungimento di livelli stringenti di tenuta all'aria.

Si riporta in tabella la sintesi delle principali modifiche tecniche introdotte e, di seguito, un riepilogo dei singoli articoli e dei singoli punti del Regolamento modificati dalle disposizioni in oggetto evidenziando ove necessario, le differenze più rilevanti rispetto al precedente disposto.

<b>Relazione tecnica:</b> consegna contestuale alla richiesta di permesso di costruire o alle comunicazioni inizio lavori	POSSIBILITA' PREVISTA DALLA NORMA STATALE
<b>Certificazione energetica:</b> obbligo per ristrutturazioni importanti di II livello	ALLINEAMENTO NORMA STATALE
<b>Fonti rinnovabili:</b> incremento quote di copertura da rinnovabile del fabbisogno termico ed elettrico dell'edificio	RECEPIMENTO D.LGS. 199/2021 CON INCREMENTO QUOTA COPERTURA FABBISOGNO TERMICO
<b>Classificazione energetica:</b> obbligo classe B+ per nuove costruzioni e demo ricostruzioni	SPECIFICITÀ PAT
<b>Blower Door Test:</b> aumento tolleranze per interventi di I livello e ampliamenti	SPECIFICITÀ PAT
<b>Biomassa:</b> obbligo 4 stelle (tutti gli apparecchi) e obbligo accumulo e impianto solare termico o pompa di calore per ACS per tutte le nuove installazioni o sostituzioni (caldaie)	SPECIFICITÀ PAT
<b>Ponti termici:</b> in soggetti giuridici differenti (condomini) non conteggiati per intero (analoga disposizione calcolo H'T)	SPECIFICITÀ PAT

### Modificazioni all'art. 3

Al comma 2 sono stati rivisti alcuni dei casi di esclusione dall'applicazione del Regolamento.

Nella lettera a) è stato eliminato il rimando improprio agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo e le disposizioni inerenti gli edifici soggetti alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 42/2004) sono state riformulate in linea alle previsioni del d.lgs. 192/05. Nel dettaglio, la nuova formulazione dispone che le prescrizioni in materia di prestazione energetica si applichino di prassi anche agli edifici tutelati e che i suddetti edifici siano esonerati dal rispetto delle suddette solo previo parere negativo delle strutture provinciali competenti per la tutela dei beni culturali o per il paesaggio.

La lettera g), in materia di edifici ad uso temporaneo, è stata riformulata introducendo un più chiaro riferimento alle opere e ai manufatti precari così come disciplinati dal Regolamento urbanistico edilizio provinciale (d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.) e dalla Legge provinciale per il governo del territorio (l.p. 15/2015), ovvero alle opere facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze prorogabili e temporanee (durata massima due anni).

Nella lettera i), relativa agli edifici la cui destinazione d'uso non rientra tra quelle indicate dal d.P.R. 412/93 (es. garage) ma che vengono tuttavia riscaldati ad una temperatura inferiore rispetto ai valori massimi indicati dal decreto (18°C-20°C), si precisa che l'esclusione dall'applicazione del Regolamento non riguarda le prescrizioni in materia di installazione di sistemi di ricarica dei veicoli elettrici, qualora le stesse siano obbligatorie ai sensi di eventuali disposizioni nazionali o provinciali in materia.

Al comma 2 viene introdotta infine la lettera i bis), di allineamento alla disciplina statale in materia, che prevede l'esclusione dell'applicazione del Regolamento per gli edifici dichiarati inagibili o collabenti.

### Modificazioni all'art. 4

Le principali modifiche introdotte all'art. 4, che riguardano l'abrogazione del comma 7 e

l'introduzione dei nuovi commi 7 bis e 7 ter, sono volte a chiarire le modalità di applicazione del Regolamento agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, qualora interessati da interventi di ristrutturazione importante, riqualificazione energetica o ampliamento del volume riscaldato. Nel testo previgente si disponeva che il Regolamento venisse applicato salvo incompatibilità con i caratteri storico, artistico o tipologici dell'edificio, demandando ad una valutazione discrezionale del progettista, senza specifica alcuna di come la suddetta incompatibilità dovesse essere dimostrata. Il nuovo articolato prevede che la condizione di incompatibilità tra la tutela dei caratteri dell'edificio ed il soddisfacimento dei requisiti del Regolamento deve essere dimostrata nella relazione energetica sottoscritta dal progettista, in considerazione delle prescrizioni derivanti dai regolamenti edilizi comunali ed analizzando le diverse opzioni tecnologiche disponibili. Si prevede infine che, qualora non sia possibile una coibentazione dall'esterno, i limiti di trasmittanza previsti dagli Allegati tecnici debbano essere garantiti tramite coibentazione interna, fatto salvo il mantenimento delle superfici minime delle unità immobiliari e dei singoli ambienti o il caso di non convenienza economica o di non fattibilità tecnica dell'intervento.

#### **Introduzione dell'art. 4 bis**

Il nuovo articolo prevede che la relazione energetica di cui all'art. 8 del d.lgs. 192/2005 (relazione ex Legge 10), di verifica delle prescrizioni in materia di prestazione energetica, sia allegata alla domanda del permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio lavori, alla comunicazione prevista per gli interventi liberi o alla comunicazione di inizio lavori asseverata.

**Nota all'art. 4 bis.** L'articolo viene introdotto in parallelo alla contestuale abrogazione del comma 9 dell'art. 65 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, con il quale si prevedeva invece che, in assenza di bonus volumetrici, il deposito della suddetta relazione fosse posticipato al momento di comunicazione di inizio lavori.

#### **Modificazioni all'art. 5**

Al comma 1 viene introdotta la lettera d bis) con cui, in allineamento con quanto già previsto dalla normativa statale, si includono le ristrutturazioni di secondo livello tra gli interventi soggetti ad obbligo di certificazione energetica.

#### **Abrogazioni**

Con il decreto di modifica del Regolamento vengono abrogati l'art. 9 (Coordinamento con la certificazione energetica della Provincia autonoma di Bolzano) e l'art. 12 (Marchio) nonché i rimandi a questi ultimi diretti. Contestualmente, come già riportato, si procede all'abrogazione dell'art. 65, c. 9 del RUEP.

Si riportano di seguito le modifiche apportate negli Allegati tecnici A, Abis e Ater.

## Allegato A

L'Allegato A definisce i requisiti da rispettarsi per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3.

Si riportano di seguito le principali modifiche introdotte:

- ⌚ **Copertura da fonte rinnovabile (p. 4).** Il punto 4 disciplina le nuove soglie di copertura da fonte rinnovabile del fabbisogno termico ed elettrico dell'edificio. Nel dettaglio, la nuova copertura del fabbisogno termico è pari al 65% dei consumi previsti per la produzione dell'acqua calda sanitaria e dei consumi complessivi per la produzione dell'acqua calda sanitaria, il riscaldamento invernale e l'eventuale raffrescamento estivo. Per la copertura da fonte rinnovabile del fabbisogno elettrico viene invece fatto rimando alle soglie individuate dall'Allegato 3 al d.lgs. 199/2021.

Tali prescrizioni si applicano agli edifici di cui al comma 3 dell'art. 4 pertanto, in aggiunta alle nuove costruzioni ed alle ristrutturazioni rilevanti come definite da norma statale, sono contemplate tra le categorie assoggettate all'obbligo anche le ristrutturazioni di primo livello e gli ampliamenti di volume superiori al 15% costituenti una nuova unità destinata ad essere utilizzata separatamente. Relativamente agli ampliamenti, rimangono in vigore le deroghe previste al punto 9 dell'Allegato (ovvero, la copertura da rinnovabile non è prevista per il fabbisogno elettrico e per il fabbisogno termico va garantita solo ed esclusivamente nel caso in cui il nuovo volume riscaldato non venga servito da impianto termico preesistente).

- ⌚ **Classificazione energetica (p. 5).** La classe energetica minima viene alzata alla classe "B+" (max 50 kWh/m<sup>2</sup> anno – 14 kWh/m<sup>3</sup> anno) per gli interventi di nuova costruzione e di demolicostruzione. Per le rimanenti fattispecie individuate dall'art. 4, c. 3 la classe minima obbligatoria rimane invece la "B".
- ⌚ **Blower door test (p. 6)** Rimangono in vigore le precedenti disposizioni relativamente al valore limite dell'indice n<sub>50</sub> mentre vengono aumentati i valori soglia di penalizzazione consentita per gli interventi di ristrutturazione di primo livello e di ampliamento.
- ⌚ **Generatori a biomassa (p. 7)** E' consentita la sola installazione di impianti classificati a 4 stelle ai sensi del d.m. 186/2017. Per gli impianti installati a partire dal 15 ottobre 2024 viene richiesta la classificazione a 5 stelle.

Per le nuove caldaie a biomassa installate è previsto l'obbligo di una contestuale installazione di un sistema di accumulo termico, dimensionato in base alla norma UNI EN 303-5 e comunque di capacità non inferiore a 20 l/kW di potenza installata per le caldaie a caricamento automatico ed a 55 l/kW per quelle a caricamento manuale. E' previsto inoltre in parallelo l'obbligo di installazione di una pompa di calore o di un impianto solare termico per la copertura di almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria.

**Nota al p. 7:** le nuove disposizioni in materia di generatori a biomassa sono richiamate al p. 2.1 dell'Allegato A ter e valgono pertanto anche in caso di installazione di nuovi generatori in edifici esistenti.

L'Allegato A bis definisce i requisiti da rispettarsi per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4.

Si riportano di seguito le principali modifiche introdotte:

- ⌚ **Coefficiente medio globale di scambio termico (p. 3)** Nel caso in cui le strutture opache appartengano ad un soggetto giuridico diverso da quello a cui appartengono le strutture trasparenti (condomini), la verifica del coefficiente  $H'_T$  deve essere effettuata considerando la singola componente su cui si è intervenuti. Solo nel caso in cui l'intervento abbia riguardato entrambe le parti, opaca e trasparente, la verifica del coefficiente deve essere condotta invece considerando l'intera struttura, indipendentemente dalla proprietà delle parti opache e trasparenti.

### **Allegato A ter**

L'Allegato A ter definisce i requisiti da rispettarsi per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 5.

Si riportano di seguito le principali modifiche introdotte:

- ⌚ **Trasmittanza delle strutture opache e trasparenti (p. 1)** Nel caso in cui le strutture opache appartengano ad un soggetto giuridico diverso da quello a cui appartengono le strutture trasparenti (condomini), i valori limite di trasmittanza delle murature, delle coperture e delle strutture di pavimento, non si considerano comprensivi dei ponti termici con le strutture trasparenti qualora l'intervento sia stato condotto sulle sole strutture opache.